



IL COMPENSO INCENTIVANTE



- Deroga alla omnicomprensività della retribuzione

- Sez. L - , **Sentenza n. [13937](#)** del 05/06/2017 In tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, il compenso incentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994, sia nella formulazione originaria che in quella derivata dalle successive modifiche, può essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e sia stato adottato l'atto regolamentare dell'amministrazione aggiudicatrice, volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell'apposito "fondo interno", e solo ove l'attività di progettazione sia arrivata in una fase avanzata, per essere intervenuta l'approvazione di un progetto esecutivo dell'opera da realizzare.

© Art. 113 Incentivi per funzioni tecniche

La nuova normativa

- ◎ 1. Gli oneri inerenti alla (1)progettazione, alla (2)direzione dei lavori ovvero al (3)direttore dell'esecuzione, alla (4)vigilanza, ai (5)collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle (6)verifiche di conformità, al (7)collaudo statico, agli (8)studi e alle ricerche connessi, alla (9)progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del *decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81*, alle (10)prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

- ◎ 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

- ◎ 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti

L'ambito oggettivo di applicazione

Vecchia formulazione	Nuova norma, comma 2
Progettazione direzione dei lavori vigilanza e ai collaudi studi e alle ricerche connessi progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti	programmazione della spesa per investimenti; la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici responsabile unico del procedimento direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione collaudo tecnico amministrativo verifica di conformità collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

- Sembrerebbe mancare la progettazione.
- Però, il comma 3 dell'art. 113 richiama il comma 1, che ricomprende la progettazione

Vecchia formulazione	Nuova formulazione
importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro Esclusione della manutenzione	Non mi sembra che la manutenzione sia espressamente esclusa

In caso di SUA

- Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Che vuol dire?

- La CC (centrale di committenza) chiede e la SA può, o deve corrispondere?
- E' un diritto potestativo o ci vuole accordo?

- Le recenti interpretazioni della Corte dei conti

Sezione Autonomie nr. 7/2017

- La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di regionale di controllo per l'Emilia-Romagna con la deliberazione n. 118/2016/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: “Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”. La Sezione di regionale di controllo per l'Emilia-Romagna si atterrà ai principi di diritto enunciati nel presente atto di orientamento, ai quali si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213. Così deliberato in Roma nell’adunanza del 30 marzo 2017.

Sezione Liguria, 58/2017

- la Sezione, considerata l'esigenza di un'interpretazione uniforme della normativa disciplinante gli incentivi tecnici di cui al comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, ai fini del rispetto dei limiti di spesa del personale, sospende la decisione sul parere richiesto dal Comune di Ceriale (SV) per sottoporre al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, e dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, sotto l'illustrata differente prospettazione interpretativa, la seguente questione di massima: "se gli incentivi tecnici di cui al comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, debbano essere ricompresi nel computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, nonché ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto alla segreteria, al Sindaco del Comune di Ceriale. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 25 maggio 2017

Ulteriori problematiche

- Dalla vecchia alla nuova normativa, ovvero il comma 5 bis dell'art. 113 del dlgs nr. 50 del 2016

- Tempus regit actum.
- Comunque si dovrebbe verificare se l'opera è stata messa a gara prima o dopo la novella

- Il problema delle diverse quantificazione tra ente appaltante e, per esempio, SUA, non si può risolvere se non con un accordo tra amministrazioni

- La prescrizione dell'incentivo è quinquennale, se non decennale, per cui occorrerebbe, oggi, stabilire come distribuire le somme accantonate